

# CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA 3 – 05 – 2012 N° 6688

**Fallimento – cessazione – concordato fallimentare – proposta – esame – rigetto – impugnabilità per cassazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26605/2010 proposto da:

I. M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXX, presso lo studio dell'avvocato XXX, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente –

Contro

CURATELA DEL FALLIMENTO N. 2347 "I. M.L. ", in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXX, presso lo studio dell'avvocato XXX rappresentata e difesa dall'avvocato XXX giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente –

avverso il provvedimento n. 82/2010 del TRIBUNALE di XXX del 20/09/2010, depositato il 21/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO**

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: 1.- Ritenendo che fosse stato illegittimamente pretermesso un creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento di I. M.L., il giudice delegato ha disposto l'archiviazione delle proposte di concordato fallimentare presentate nel settembre 2009 dalla s.r.l. XXX e nel dicembre 2009 dalla s.r.l. XXX e il Tribunale di XXX, con il provvedimento impugnato, ha rigettato il reclamo proposto dalla fallita contro il provvedimento del g.d..

Contro il decreto del tribunale la fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

2.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile perché proposto contro provvedimento non impugnabile per cassazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di concordato fallimentare, anche alla luce della riforma di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e del successivo D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, "il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza manca del carattere sia di decisorietà su diritti soggettivi, sia di definitività e pertanto - non essendo immodificabile, né precludendo la riproponibilità della stessa, o di altra emendata, proposta di concordato - non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;

inoltre, non implicando la delibazione, all'esito della quale è emesso il predetto provvedimento, la risoluzione di una controversia su diritti soggettivi suscettibile di acquistare, in difetto di impugnazione, autorità di giudicato in ordine a tali diritti ma limitandosi - ai sensi del novellato L. Fall., art. 125 - alla verifica meramente processuale dei requisiti formali prescritti dalla legge, cioè del regolare svolgimento della procedura e dell'idoneità dei suoi atti a produrre gli effetti previsti dalla norma, nemmeno assume rilievo l'individuazione della normativa applicabile, se anteriore o posteriore alle citate disposizioni riformatrici" (Sez. 1°, n. 11178/2011).

3.- Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

4.- La parte ricorrente ha depositato memoria nei termini di cui all'art. 380 bis c.p.c., comma 2.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano - non scalfite dal contenuto della memoria difensiva - e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2012.  
Depositato in Cancelleria il 3 maggio